

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del preventivo e del progetto di dettaglio
 e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni,
 con rete stradale, nel Comune di Fusio

(del 7 giugno 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il piacere di accompagnarVi, per esame, approvazione e sussidiamento, il progetto di dettaglio del raggruppamento terreni, con strade, nel Comune di Fusio.

Il progetto di massima venne già da Voi approvato il 17 gennaio 1955 a seguito del rapporto favorevole della Commissione della Gestione. In pari tempo veniva autorizzato il Consorzio, non appena costituito, a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Come già fatto rilevare diffusamente nel nostro precedente messaggio, Fusio ha vissuto in questi ultimi anni, con i grandi lavori dell'impianto idrico della Maggia e la costruzione della diga di Sambuco, un vero e proprio rivolgimento nelle sue abitudini, nel suo lavoro e nel suo aspetto. Il lago artificiale di Sambuco, se ha dato una nuova nota estetica e reso ancora più bello il paesaggio alpestre — e molti turisti salgono ad ammirarlo — ha però privato l'agricoltura del montano paesello, del monte di Sambuco e di 35 ettari di pascolo che costituivano la saldatura fra il piano e l'alpe. La Società anonima della Maggia ha sostituito questi pascoli in natura, acquistando e migliorando dei prati magri nelle zone limitrofe del Comune e trasformando a pascolo una ventina di ettari di terreno patriziale. Sappiamo che l'Ofima ha speso per questo lavoro non meno di 260.000,— franchi. Con ciò si è riparato al danno e si sono ristabilite le condizioni d'equilibrio fra il villaggio e la sua montagna quo allo sfruttamento agricolo. Ma, come abbiamo già osservato nel precedente messaggio, Fusio soffre del mal comune di tutti i nostri villaggi montani che vivono essenzialmente dell'agricoltura e cioè del frazionamento eccessivo dei terreni, della mancanza di strade e della cattiva organizzazione strutturale della propria terra e dell'economia agricola (vi sono a Fusio 5000 fondi per le 40 famiglie che costituiscono il villaggio).

Indipendentemente dai lavori idrici e prima ancora ch'essi venissero attuati, avevamo già prospettato al Comune tre misure atte a migliorare le condizioni di lavoro e di esistenza della popolazione: il raggruppamento, la sistemazione degli alpi e la costruzione di un caseificio nel villaggio. Programma semplice eppur vasto, oneroso, quasi impossibile da realizzare per un piccolo Comune di montagna. Ora, con l'impianto idrico e le migliori prospettive finanziarie il Comune s'è fatto coraggio ed ha fatto studiare i progetti delle tre opere accennate.

Oggi Vi sottoponiamo il progetto del raggruppamento e presto Vi sottoporremo anche quello della sistemazione dell'alpe Zaria - Pianascio, il più bello del Comune.

Il progetto che Vi alleghiamo venne già esaminato in luogo dagli organi tecnici cantonali e federali preposti alla materia. L'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie l'approvava in modo definitivo il 30 aprile 1957 e si dichiarava d'accordo di proporre un sussidio federale del 50 % appena avuta comunicazione dell'avvenuto stanziamento del sussidio cantonale.

Ecco in riassunto i dati del progetto :

	Prima R.T.	Dopo R.T.
Superficie del comprensorio		ha. 180
No. dei proprietari	115	110
No. delle particelle	5000	1000
Media particelle per proprietario	65	10
Superficie media per particella	mq. 360	2000
No. particelle per ettaro	28	5
Schede di famiglia		75.

Rete stradale :

strada nell'abitato di Fusio ml. 170 largh. min. m. 2.50	prev. Fr.	49.165,—
strade di raggruppamento ml. 9795 largh. m. 2.20	» Fr.	416.653,—
sistemazione strade esistenti ml. 500	» Fr.	6.900,—
sentieri ml. 2090	» Fr.	9.210,—
canali per raccolta acque e canaletti di prosciugamento ml. 1220	» Fr.	24.785,—
raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi	» Fr.	95.000,—
progetti, direzione e assistenza lavori	» Fr.	45.000,—
imprevisti generali	» Fr.	32.452,—
Totale preventivo di spesa		Fr. 630.000,—

A questo preventivo vanno aggiunti Fr. 35.000,— per le espropriazioni necessarie per far luogo al sedime della strada No. 1 dell'interno dell'abitato di Fusio. Come noto la strada cantonale si ferma alle prime case di Fusio ed uno dei problemi da risolvere con il raggruppamento era appunto quello di creare un'arteria stradale fra la cantonale e la zona dei campi a sud-ovest dell'abitato. Con il progetto di massima era stata tracciata un'arteria che si sviluppava sopra la chiesa e l'abitato per dare accesso alla zona citata.

Questa soluzione non dava soddisfazione ai fusiesi che insistevano per una stradiciola, seppure modesta, attraverso il paese. Senonchè il paese di Fusio ha la caratteristica d'essere estremamente chiuso, con le case addossate l'una all'altra e in queste condizioni il tracciare una strada attraverso il paese, con una spesa non esagerata, era pressochè impossibile. Dopo molti studi si finì per mantenere il tracciato della stradiciola esistente — già percorsa dalle jeep — allargandola di fronte alla chiesa dove attualmente misura soltanto m. 1.80. Per le espropriazioni necessarie il progettista ha previsto una spesa di franchi 25.000,—. Riteniamo esser prudente aumentarla a Fr. 35.000,— perchè si toccano due case di abitazione, di cui una ospita un negozio.

Quest'importo per le espropriazioni non è ammesso al beneficio del sussidio federale (la Confederazione subsidia infatti solo il lavoro necessario all'allargamento). Come già praticato in altri consorzi di raggruppamento dei terreni e recentemente in quelli di Vogorno e di Croglia vi preghiamo stanziare su quest'importo un sussidio cantonale del 70 %.

Il preventivo comparato alla superficie è relativamente elevato e ciò è dovuto alla difficile topografia del terreno, in molti posti ripido assai e rotto da valli e vallette; per altro la rete stradale, costituita, oltre che dall'accesso attraverso il villaggio, da stradette jeep e mulattiere, è ridotta allo stretto necessario ed ha potuto essere semplificata grazie alle strade costruite dall'Ofima per l'accesso ai suoi cantieri.

Nel rapporto dell'11 gennaio con cui la Commissione della Gestione pre-avvisava favorevolmente il progetto di massima, si rilevava che con il raggruppamento si dovrebbe cercare di costituire delle aziende vitali o perlomeno sistemare convenientemente quelle che già esistono. Questo rilievo collima con le

direttive date dall'Ufficio bonifiche e catasto ai progettisti nel senso che nello studio dei nuovi riparti dev'essere posta la massima attenzione alla soluzione del problema in senso aziendale, tenendo conto non solo della situazione attuale ma anche delle possibilità future; si devono, per esempio, affiancare i fondi dei figli a quelli dei genitori dai quali i primi erediteranno; mettere i fondi in proprietà vicino a quelli che lo stesso agricoltore prende in affitto per facilitare la costituzione del podere se un giorno il fondo affittato viene acquistato. E soprattutto il nuovo riparto dei fondi dev'esser fatto sulla base delle schede di famiglia preparate per tutti i proprietari, dalle quali si possono avere tutte le indicazioni circa l'attività dei proprietari e l'uso che fanno della terra. E' oggi tutto quanto si può fare in attesa di una legislazione che permetta come in altri paesi (Svezia, Olanda) di espropriare i terreni dei non agricoltori che hanno un'altra attività sicura, per costituire delle vere e proprie aziende agricole.

Fatte queste premesse, Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Fusio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 7 giugno 1957 n. 696 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Fusio sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 630.000,— ossia al massimo Fr. 189.000,—.

Art. 3. — Il sussidio cantonale sarà ripartito sui seguenti esercizi :

Fr. 60.000,— sull'esercizio 1957

Fr. 60.000,— sull'esercizio 1958

Fr. 69.000,— sull'esercizio 1959.

Sull'importo delle espropriazioni necessarie per la costruzione della strada n. 1 nell'interno dell'abitato di Fusio e accertato in Fr. 35.000,— è corrisposto

un sussidio cantonale del 70 % pari ad un massimo di Fr. 24.500,— e da pagare sull'esercizio 1960.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e buona continua manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non possono essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale, per l'importo di preventivo che dalla stessa sarà ammesso.